

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3524 del 11/07/2022
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO PER SCARICO ACQUE COMUNE: PIANORO(BO)-LOCALITÀ RASTIGNANO CORSO D'ACQUA: RIO MERCATO, SPONDA DESTRA. TITOLARE: MHC S.r.l. CODICE PRATICA N. BO09T0193/21RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3707 del 11/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO MANUFATTO PER SCARICO ACQUE

COMUNE: PIANORO (BO) - LOCALITÀ RASTIGNANO

CORSO D'ACQUA: RIO MERCATO, SPONDA DESTRA.

TITOLARE: MHC S.r.l.

CODICE PRATICA N. BO09T0193/21RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- vista la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Demanio Idrico quale sostituto della Responsabile di Area in caso di momentaneo impedimento o assenza per periodi di breve durata alla sottoscrizione di provvedimenti indifferibili ed urgenti relativi ai procedimenti di competenza;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;

- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza, assunta al Prot.n.PG/2021/28805 del 23/02/2021 pratica n. BO09T0193/21RN01, della Società MHC S.r.l., P.Iva. 02489861209, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) via Palazzetti n°5/E, nella persona del liquidatore della società, con la quale viene richiesto il rinnovo della concessione, con occupazione di area demaniale, con varianti nel diametro e nel posizionamento, per

attraversamento, ad uso "manufatto per scarico acque" a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti e servizi accessori, sulla sponda destra del Rio Mercato in località Rastignano, di diametro 315 mm, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Pianoro (BO), foglio 35 mappali 272, 304, 306, 308, 313, 314; concessione già rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.188 del 18/01/2010 (pratica B009T0193) con scadenza 31/01/2022;

preso atto della documentazione acquisita nell'ambito della Conferenza dei Servizi (SUAP 542/2020) indetta dal Comune di Pianoro, con oggetto "Permesso di Costruire con domanda di Autorizzazione Paesaggistica e valutazione progetto AUA", nella quale è contenuto l'intervento della presente Concessione con particolare riferimento alle comunicazioni trasmesse con prot. PG/2022/41324 del 11/03/2022 e PG/2022/83225 DEL 18/05/2022;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "manufatto per scarico acque", ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

considerato che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.157 in data 26/05/2021, non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della comunicazione del Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 13/06/2022 con il n. PG/2022/97648 ai sensi del R.D. 523/1904, in cui:

- si dichiara che l'elaborato tecnico progettuale "7.1 *aggiornamento n°3 del febbraio 2022*" ...non modifica sostanzialmente il progetto iniziale;
- si valuta che l'utilizzo dell'area del demanio idrico richiesto a rinnovo è rimasto invariato;
- si valuta che l'utilizzo di tale area del Demanio Idrico non altera negativamente il buon regime idraulico;

- si confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione Regionale n. 188 del 18/01/2010 oggetto di rinnovo;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di concessione €75,00;
- dei canoni pregressi di concessione per gli anni 2011/2021, pari a €5.690,26 comprensiva di adeguamenti e interessi legali dovuti;
- del canone 2022 per un importo pari a €137,91 comprensivo di interessi legali dovuti;
- del deposito cauzionale pari ad un importo di €500,00, (versato in riferimento al procedimento BO09T0193);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del liquidatore della Ditta concessionaria, in data 04/07/2022 (assunta agli atti al prot. PG/2022/111312 del 06/07/2022);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Società MHC S.r.l., P.iva. 02489861209, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) via Palazzetti n°5/E, nella persona del liquidatore della società, il rinnovo della concessione, con occupazione di area demaniale, con varianti nel diametro e nel posizionamento, per attraversamento, ad uso "manufatto per scarico acque" a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti e accessori, sulla sponda destra del Rio Mercato in località Rastignano, di diametro 315 mm lunghezza circa 1,50 m, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Pianoro (BO), foglio 35 antistante il mappale 272, già

rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.188 del 18/01/2010;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2033** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, comprensivo di planimetria (allegato 1);

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della Determinazione n.188 del 18/01/2010 oggetto di rinnovo;

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.188 del 18/01/2010, il Concessionario ha corrisposto quota parte mancante del **canone pregresso per gli anni 2011/2021** a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€5.690,26**, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

6) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso "manufatto per scarico acque", calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€137,52 per l'anno 2022**, a cui sono aggiunti gli interessi legali fino alla data odierna pari a €0,39, per un importo complessivo dovuto di €137,91, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2022, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2022 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

10) di dare atto che la **cauzione** quantificata nella determinazione n.188 del 18/01/2010 in €500,00, ai sensi dell'art. 20 comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., **è già stata versata a garanzia concessione oggetto di rinnovo** (in riferimento al procedimento BO09T0193) a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

11) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

12) di dare atto che l'importo **dell'imposta di registro** dovuta è inferiore a €200.00 secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 08/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

13) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile,

- SUAP - Comune di Pianoro c/o Unione di Comuni Savena-Idice,
 - Arpae A.A.C.M. Unità AUA ed acque reflue,
- per gli aspetti di competenza;

14) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Patrizia Vitali

firma il titolare dell'incarico di funzione delegato

Ubaldo Cibir

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dalla Società MHC S.r.l., P.iva. 02489861209, con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO) via Palazzetti n°5/E, nella persona del liquidatore della società.

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Rio Mercato, sponda destra.

Comune: Pianoro (BO) loc. "Rastignano", foglio 35 antistante mappale 272.

Concessione per: occupazione di area demaniale per attraversamento, ad uso "manufatto per scarico acque" a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti e accessori, di diametro 315 mm lunghezza circa 1,50 m.

Pratica: BO09T0193/21RN01 domanda assunta al Prot. n. PG/2021/28805 del 23/02/2021.

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi (Allegato 1).

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni

emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2033**(ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà

ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art. 6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.


La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.


art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nel Disciplinare Tecnico della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.188 del 18/01/2010 oggetto di rinnovo (pratica B009T0193).



Profilo longitudinale Rio Mercato
Scala H:500 V:250



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.